



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
55	05/03/2020	50	17	92

Oggetto:

Ottemperanza Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 del TAR Campania sez. di Salerno: provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di "Rifunzionalizzazione del collettore Lignara nel comune di Eboli (SA)" proposto dal Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele - CUP 8046.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D4A8ECDFD03C250E431FE417D9B35A93E514454C

Frontespizio Allegato : 770C8BF1BEE686D4D842961679B9DFB57A9129EA



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
55	05/03/2020	17	92

Oggetto:

***Ottemperanza Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 del TAR Campania sez. di Salerno:
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di
"Rifunzionalizzazione del collettore Lignara nel comune di Eboli (SA)" proposto dal Consorzio
di Bonifica in destra del Fiume Sele - CUP 8046.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento alla Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con DGRC n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con DGRC n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n.11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. con D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016 sono state apportate modifiche alla L. n. 241/1990 per cui la procedura di VIA, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della citata Legge come modificata dal richiamato D.lgs., prevede l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo intervento, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/90
- f. la procedura di VIA, secondo la versione del D.lgs. 152/06 protempore vigente, si svolge sul progetto di livello definitivo;
- g. con DGR n. 326 del 06/06/2017 il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 è stato individuato, nelle more dell'affidamento dell'incarico dirigenziale per la struttura di Staff 50.06.93, nel dirigente dell'UOD Valutazioni Ambientali, con facoltà di delega, ove necessario;
- h. la citata DGR ha altresì precisato che il designato Rappresentante unico assolverà alle funzioni assicurando il coordinamento con gli uffici e gli enti coinvolti;
- i. con DPGR n. 316 del 27/12/2017 è stato nominato il dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali;
- j. con DGR n. 48 del 29/01/2018, il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 è stato individuato, nella figura del dirigente dello Staff 92 presso la DG 50.17;
- k. con DPGR n. 42 del 15/03/2018 è stato poi confermato il dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali;

CONSIDERATO CHE:

- a. il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha presentato con nota prot. n. 683 del 16/03/2017 (acquisita al prot. regionale 209147 del 21/03/2017) istanza di Valutazione di Impatto

Ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 per il progetto *"Rifunzionalizzazione del collettore Lignara nel comune di Eboli (SA)"*;

- b. con Decreto Dirigenziale n. 172 del 13/12/2018 è stato rilasciato il provvedimento sfavorevole di VIA per il progetto *de quo*;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 173 del 14/12/2018 è stata approvata la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi relativa al progetto *de quo* riportante esito negativo;

CONSIDERATO altresì CHE:

- a. con Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 il TAR Campania sez. di Salerno, a seguito del ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, ha ordinato alla Regione Campania *"...di riesaminare l'atto negativo in questione (NdR decreto n. 173 del 14.12.2018), all'uopo provvedendo a riconvocare la conferenza dei servizi de qua, con l'acquisizione contestuale di tutti i pareri, prescritti dalla disciplina di settore e tenendo presenti, in tale sede, le osservazioni, espresse in ricorso, circa le più opportune modalità di realizzazione del collettore de quo; tanto, al fine di pervenire alla soluzione più valida, tempestiva ed efficace, nonché economicamente sostenibile, d'attuazione dell'infrastruttura in questione"*;
- b. per ottemperare alla citata ordinanza con note prott. 112901 del 19/02/2019 e 123355 del 25/02/2019 è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza il ricorso del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, completo di allegati, ed inoltre è stata riconvocata la Conferenza di Servizi per il giorno 21/03/2019 poi spostata al giorno 27/03/2019;
- c. in data 26/03/2019 l'avv. Marcello Fortunato, per conto del Consorzio, ha chiesto di convocare anche il Consorzio alla Conferenza *de quo*;
- d. con nota prot. 194172 del 26/03/2019 il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele è stato invitato alla seduta della Conferenza del 27/03/2019;
- e. il giorno 27/03/2019 si è svolta una nuova seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, nell'ambito della quale sono stati chiariti i termini del parere dell'AdB rispetto a quello del Genio Civile; inoltre, considerati i termini del parere sfavorevole del Genio Civile di Salerno espresso nella seduta della Conferenza del 08/10/2018 e confermato nella seduta del 08/11/2018, la cui pertinenza motivazionale è stata rimarcata dal Rappresentante del Distretto dell'Appennino Meridionale, e il parere sfavorevole del Rappresentante della Regione Campania, il rappresentante del Consorzio di Bonifica ha dichiarato di voler chiarire le criticità sottese al parere sfavorevole del Genio Civile relativamente alla compatibilità idraulica dell'immissione nel Sele ed in particolare alla problematica del rigurgito in occasioni di piene, ed anche le modalità di attraversamento del Radica mediante appositi elaborati progettuali. A tal scopo il dott. Marotta si è riservato di richiedere a valle della Conferenza idonea sospensione del procedimento al fine di procedere alle suddette integrazioni;
- f. a seguito della seduta del 27/03/2019 al Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele è stata accordata, su sua richiesta, una sospensione di 180 giorni al fine di predisporre la documentazione atta a chiarire le criticità sottese al parere sfavorevole del Genio Civile relativamente alla compatibilità idraulica dell'immissione nel Sele ed in particolare alla problematica del rigurgito in occasioni di piene;
- g. a seguito della sospensione il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione acquisita al prot. reg 532730/2019, pubblicata al seguente link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8046_prot_2017.209147_del_21-03-2017.via;

- h. con nota prot. 545449 del 13/09/2019 è stata convocata una nuova seduta della Conferenza in data 17/10/2019;
- i. in data 10/10/2019 l'avv. Marcello Fortunato, per conto del Consorzio, ha chiesto di convocare anche il Consorzio alla Conferenza *de qua*;
- j. con nota prot. 612471 del 11/10/2019 il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele è stato invitato alla seduta della Conferenza del 17/10/2019;

RILEVATO CHE:

- a. nella seduta della Conferenza di Servizi del 17/10/2019 il Rappresentante Unico della Regione Campania ha espresso il seguente parere:

considerato il parere favorevole del Genio Civile di Salerno di cui alla nota 624931 del 17/10/2019, nel quale si evidenzia quanto segue: "Dall'esame degli elaborati grafici e descrittivi è emerso che la soluzione progettuale presentata ha riscontrato le perplessità all'epoca esposte da questa U.O.D. in merito ad un aggravio delle condizioni di rischio idraulico derivanti dalla realizzazione di un nuovo sbocco nel fiume Sele mediante il taglio dell'argine maestro in dx idraulica del corso d'acqua per una lunghezza di circa 30,00 metri, quest'ultimo a monte di quello già esistente del Canale Lignara.

La nuova soluzione progettuale ipotizzata elimina completamente lo sbocco del nuovo canale nel fiume Sele come sopra illustrato lasciando inalterata l'attuale opera di sbocco del Canale Lignara che risulta interessata, ora, dal maggiore apporto idrico della nuova inalveazione confluyente nel canale esistente immediatamente a monte della suddetta opera di immissione nel corso d'acqua.

In tal modo si lasciano inalterate le condizioni di rischio idraulico attualmente presenti nell'area così come pure confermato dalla lettura dell'elaborato "REL.01 - Relazione Tecnica" a firma dell'ing. Vincenzo Napoli.

Infatti, a seguito delle condizioni al contorno poste in corrispondenza dell'opera di sbocco e per i diversi tiranti idrici del fiume Sele, ciascuno assegnato a determinati periodo di ritorno delle portate di piena, si è dimostrato che la funzionalità idraulica del Canale Lignara per la portata pari a $QT_{200} = 51,60$ mc/s è verificata già per il dimensionamento attuale del suo sbocco che non verrà comunque modificato ed, inoltre, condizioni di sicurezza di deflusso della sua medesima per valori di portata del fiume Sele ricompresi con periodo di ritorno tra i 10 e 20 anni.

Lo studio idraulico conferma in termini quantitativi, cosa non prodotta in precedenza, che le condizioni di rischio sono le medesime di quelle attuali e che il terminale di scarico del Canale Lignara risulta pienamente funzionale entro i limiti sopra riportati.

D'altronde dalla lettura del medesimo studio si evince che l'apertura di un nuovo sbocco a monte di quello esistente avrebbe certamente aggravato le condizioni di rischio idraulico attualmente esistenti tenuto conto, altresì, che i tiranti idraulici del fiume Sele, procedendo verso monte, sono ulteriormente superiori a parità di quota di fondo del nuovo sbocco con quella esistente sul Canale Lignara (cfr. Tabelle nn. 3 e 4 della REL.01 - Relazione Tecnica).";

sulla scorta della scheda istruttoria del 17/10/2019, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale, nella quale a seguito della modifica apportata all'opera di sbocco e dello studio idraulico effettuato, che ha confermato in termini quantitativi che le condizioni di rischio della nuova proposta sono le medesime di quelle attuali e che il terminale di scarico del Canale Lignara risulta pienamente funzionale entro i limiti riportati nello studio idraulico, è stato riformulato il parere di cui alla scheda del 08/10/2018, anch'essa allegata al presente verbale, proponendo un parere di VIA favorevole e prescrivendo il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza; considerata la proposta di parere tecnico favorevole con prescrizioni prot. 0059442/2019 del 10/10/2019 sul Piano di Utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 dell'ARPAC Dipartimento di Salerno; si esprime parere favorevole della Regione Campania nelle materie di competenza, con le prescrizioni di cui al parere VIA e al parere prot. 0059442/2019 del 10/10/2019 del Dipartimento ARPAC di Salerno sul Piano di Utilizzo.

PRESO ATTO

- a. del parere prot. 22317 del 16/10/2019 con il quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO altresì CHE

- a. il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016;
- b. la documentazione inerente la procedura *de qua*, comprensiva dei brogliacci e dei verbali della Conferenza, è pubblicata nel sito tematico regionale dedicato alle valutazioni all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASAS> ;
- c. l'art. 26 co. 6 del Dlgs 152/2006, nella versione pro tempore vigente, dispone che *"I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4."*;
- d. l'art. 23 co. 3 del Dlgs 104/2017 dispone che *"Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto"*;
- e. l'art. 17 del Dlgs 104/2017 dispone la sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il quale vengono dettate disposizioni in materia di ottemperanza e monitoraggio;
- f. l'art. 14quater co. 4 della L. 241/1990, nella versione pro tempore vigente, prevede che *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*;

RITENUTO di

- a. dover provvedere al rilascio di un nuovo provvedimento di valutazione di impatto ambientale a seguito del parere espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania in sede di Conferenza di Servizi riconvocata in Ottemperanza all'Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 del TAR Campania sez. di Salerno;
- b. poter confermare altresì, per quanto descritto in narrativa, la validità e l'efficacia, sino alla suddetta determinazione, dei provvedimenti adottati antecedentemente alla citata Ordinanza n. 66 del 07/02/2019;

RITENUTO altresì di dover individuare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino quale soggetto deputato alla verifica dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017, delle prescrizioni di cui al parere di VIA espresso in Conferenza di Servizi.

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 127/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 326 del 06/06/2017
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il Dlgs n. 104/2017;
- il DPGR n. 316 del 27/12/2017;
- la DGR n. 48 del 29/01/2018;
- il DPGR n. 42 del 15/03/2018;
- il D.D. n. 172 del 13/12/2018;
- il D.D. n. 173 del 14/12/2018;
- l'Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 del TAR Campania sez. di Salerno

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dallo Staff Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Rifunionalizzazione del collettore Lignara nel comune di Eboli (SA)" proposto dal Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele, con sede C.so Vittorio Emanuele, 143 - 84123 SALERNO con la prescrizione di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino nel parere prot. 22317 del 16/10/2019;
2. **DI** individuare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino quale soggetto deputato alla verifica dell'ottemperanza delle citate prescrizioni ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017.
3. **DI** dare atto che il progetto *de quo* dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, salvo motivata proroga da richiedere all'Autorità competente alla VIA prima della scadenza dei suddetti termini.
4. **DI** confermare, sino alla presente determinazione, la validità e l'efficacia dei provvedimenti adottati antecedentemente all'Ordinanza n. 66 del 07/02/2019 del TAR Campania sez. di Salerno.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
6.1 al proponente Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele;

6.2 a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;

6.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio